

445.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza) .	6
Missioni valevoli nella seduta del 25 novembre 1998	3	Atti di controllo e di indirizzo	6
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	Disegno di legge di conversione S. 3551 (approvato dal Senato) n. 5349	7
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 1 — Ordini del giorno)	7
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	5		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 25 novembre 1998.**

Bindi, Brunetti, Calzolaio, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Malgieri, Masi, Melandri, Melograni, Salvati, Sinisi, Treu, Visco.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 24 novembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

VOLONTÈ: « Proroga del termine di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti negli edifici adibiti ad uso civile » (5441).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio
di una proposta di legge costituzionale.**

In data 24 novembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

SODA ed altri: « Modifica all'articolo 3 della Costituzione in materia di applicazione del principio di uguaglianza senza limitazione di età » (5440).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CENTO: « Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana » (4530) *Parere delle Commissioni III, V, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) IX, X e XI;*

PAISSAN: « Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali » (5413);

II Commissione (Giustizia):

SIMEONE: « Istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto reati in materia di tutela ambientale » (4537) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XI;*

PECORELLA ed altri: « Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale in materia di valutazione della prova » (5360) *Parere della I Commissione;*

VI Commissione (Finanze)

PERETTI: « Modifiche agli articoli 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di emissione e registrazione delle fatture » (5330) *Parere delle Commissioni I e V;*

PERETTI: « Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per gli agricoltori e per i soggetti che esercitano attività professionale » (5331) *Parere delle Commissioni I, V e XIII;*

PERETTI: « Agevolazioni fiscali per le nuove attività produttive e professionali » (5333) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII;*

PERETTI: « Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione dei crediti tributari vantati dai contribuenti » (5335) *Parere delle Commissioni I e V;*

PERETTI: « Modifiche all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese relative ai telefoni cellulari e alla partecipazione a congressi dei lavoratori autonomi » (5336) *Parere delle Commissioni I, V, VII, IX e X;*

PERETTI: « Agevolazioni fiscali per le imprese agricole che adottano il metodo della coltivazione integrata » (5337) *Parere delle Commissioni I, V, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV;*

PERETTI: « Modifica all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di calcolo della tassa automobilistica » (5338) *Parere delle Commissioni I, V e IX;*

PERETTI: « Modifiche all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia » (5339) *Parere delle Commissioni I, II, V e XII;*

FOTI e BUTTI: « Agevolazioni fiscali per favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie » (5347) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII;*

SCALIA: « Disposizioni per l'utilizzo di parte dei premi derivanti da giochi a pro-

nostici o lotterie per la bonifica di siti contaminati e per la ricerca e la sperimentazione scientifica » (5363) *Parere delle Commissioni I, V, VII e VIII;*

VII Commissione (Cultura):

MAZZOCCHIN e SBARBATI: « Disposizioni per l'inquadramento degli assistenti ordinari e degli "ex contrattisti" nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati » (4559) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII;*

VIII Commissione (Ambiente):

TURRONI e LECCESE: « Disciplina del finanziamento dei piani paesistici regionali » (523) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

GUERRA: « Concessione di un finanziamento per interventi infrastrutturali e viari funzionali all'utilizzazione delle sedi universitarie di Varese e Como » (4648) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

STORACE e MARTINI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture della protezione civile » (5231) *Parere delle Commissioni I, II, V e XII;*

X Commissione (Attività produttive):

PERETTI: « Agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche da parte di soggetti aventi un'età compresa fra i quattordici ed i ventisei anni » (5340) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

XI Commissione (Lavoro):

BECCHETTI: « Disposizioni per l'inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale di ruolo di ottava qualifica funzionale del Ministero della difesa e di altri Ministeri per i quali siano in corso procedimenti di riorganizzazione » (4550) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

XII Commissione (Affari sociali):

S. 3187. — « Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale » (approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (5402) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X, XI, XIII e XIV.*

XIII Commissione (Agricoltura):

BENEDETTI VALENTINI ed altri: « Nuova disciplina per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria » (5282) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII e XIV;*

PALMA ed altri: « Disposizioni per la salvaguardia ed il miglioramento del patrimonio forestale nazionale » (5322) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e XI;*

FERRARI ed altri: « Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale » (5342) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XII e XIV;*

Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):

S. 130-160-445-1697-2545-B. — Senatori MANIERI ed altri; MAZZUCA POGGIOLINI ed altri; BRUNO GANERI ed altri; SALVATO ed altri; disegno di legge d'iniziativa del Governo: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri »

(approvato, con modificazioni, dal Senato, già approvato dal Senato in un testo unificato e modificato dalla Camera) (4626-B) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

**Trasmissione
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Con lettera in data 23 novembre 1998, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di un'ordinanza emessa in data 5 novembre 1998 dal ministro dei trasporti e della navigazione — su delega del Presidente del Consiglio dei ministri — nei confronti del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. per lo sciopero proclamato dal coordinamento nazionale « macchinisti uniti » (CO.M.U.) dalle ore 10 alle ore 17 del 6 novembre 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 362 del 28 ottobre 1998 (doc. VII, n. 618), con lettera in data 6 novembre 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

la illegittimità costituzionale:

dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge della regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province);

dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge regionale, nella parte in cui subordina al rilascio della preventiva autorizzazione l'esercizio dell'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo;

dell'articolo 5, comma 1, lettera *f*), della medesima legge, nella parte in cui dispone che la domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 4 deve contenere la specificazione della qualità di agenzia principale ovvero di filiale;

dell'articolo 7, comma 2 della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che nell'autorizzazione venga annotato il carattere di agenzia principale ovvero di filiale;

dell'articolo 7, comma 6, della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che l'esercizio dell'attività in sedi diverse comporti autorizzazioni distinte con l'indicazione della sede e della filiale;

dell'articolo 11, comma 1, della medesima legge regionale, nella parte in cui assoggetta l'autorizzazione all'apertura di una filiale di un'agenzia di viaggio e turismo al pagamento della tassa di concessione regionale;

dell'articolo 13, comma 1, della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che la cauzione debba essere prestata anche dalla filiale;

dell'articolo 14, comma 4, della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che nella filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività;

2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 6, e 20 della legge della regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province) sollevate, in riferimento agli articoli 117, 41, 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 363 del 28 ottobre 1998 (doc. VII, n. 619), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 51, numero 4,

del codice di procedura civile e degli articoli 23, 25, numero 1, e 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Reggio Emilia, con l'ordinanza in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

II Commissione (doc. VII, n. 619);

X Commissione (doc. VII, n. 618).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annuncio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 23 novembre 1998, il deputato Giuseppe SCOZZARI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Monza, proc. n. 1877/97 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3551 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 1998, N. 335, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO STRAORDINARIO (APPROVATO DAL SENATO) (5349)

(A.C. 5349 — sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato l'A.C. 5349 di conversione del decreto-legge n. 335 del 1998 recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario;

considerata la caratteristica di parzialità e di transitorietà del provvedimento

impegna il Governo

ad affrontare in modo organico nei tempi più rapidi possibili la problematica relativa agli orari di lavoro, adottando le misure di riduzione e rimodulazione delle aliquote contributive finalizzate a favorire la riduzione dell'orario di lavoro ordinario, la conseguente regolamentazione del lavoro straordinario introducendo nel nostro ordinamento i principi contenuti nella direttiva comunitaria sugli orari di lavoro finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed infine a rendere operativa la normativa prevista dall'articolo 13, comma 2 e seguenti, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

9/5349/1 Stelluti, Strambi, Gardiol.

La Camera,

premesso che la disciplina inerente il ricorso al lavoro straordinario rappresenta materia tipica da demandare alla contrattazione tra le parti sociali sia a livello nazionale sia a livello aziendale e che quindi ogni eccessiva ingerenza del legislatore comprime la contrattazione tra le parti

impegna il Governo

ad escludere interventi tali in materia di orario di lavoro da comprimere la libertà di contrattazione.

9/5349/2 Cicu, Vito.

La Camera,

considerato che l'esclusione del ricorso al lavoro straordinario per esigenze improvvise legate alla sicurezza pubblica può limitare la operatività di organi dello Stato istituzionalmente competenti a tutelare e garantire la sicurezza della popolazione

impegna il Governo

a includere fra le motivazioni del ricorso al lavoro straordinario anche l'esigenza di rispondere a commesse pubbliche connesse alla sicurezza della cittadinanza.

9/5349/3 Taborelli, Vito.

La Camera,

considerato che la limitazione del ricorso al lavoro straordinario non comporta assolutamente l'aumento dell'occupazione e che anche la riduzione dell'orario di lavoro non potrà produrre risultati positivi su tale versante

impegna il Governo

a non destinare i proventi delle sanzioni a carico di chi violerà la legislazione in materia di lavoro straordinario al finanziamento di incentivi volti alla riduzione dell'orario di lavoro.

9/5349/4 Massidda, Vito.

La Camera,

considerato che la limitazione della possibilità di ricorso al lavoro straordinario solo a pochi casi tassativamente stabiliti dalla legge determina l'impossibilità di ricorrere a tale strumento per fronteggiare aumenti temporanei della domanda di mercato irrigidendo così eccessivamente i livelli produttivi delle imprese nel breve periodo

impegna il Governo

a favorire la definizione di un quadro normativo tale da consentire alle imprese italiane un'agevole risposta alle fluttuazioni assai frequenti della domanda interna ed estera.

9/5349/5 Garra, Vito.

La Camera,

considerata l'imposizione di obblighi eccessivamente onerosi e complessi per le imprese nel caso di superamento della soglia prevista di lavoro straordinario settimanale;

visto che i predetti adempimenti devono essere effettuati in tempi eccessivamente ristretti e che possono essere riferiti ad uno o ad un numero limitato di lavoratori

impegna il Governo

a non imporre alle imprese adempimenti inutilmente complessi e ripetitivi e che non siano essenziali alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori.

9/5349/6 Berruti, Vito.

La Camera,

considerato che l'esclusione fra le motivazioni che consentono il ricorso al lavoro straordinario dell'esigenza di soddisfare tempestivamente commesse pubbliche determinate dal verificarsi di calamità naturali o comunque da eventi imprevisti limita gravemente la risposta pubblica ad eventi eccezionali

impegna il Governo

a consentire il ricorso al lavoro straordinario anche per rispondere a esigenze improvvise e gravi di pubblico interesse.

9/5349/7 Romani, Vito.

La Camera,

considerato che l'esclusione fra le motivazioni al ricorso al lavoro straordinario per fronteggiare un'improvvisa ed urgente domanda pubblica di interventi a favore della tutela ambientale e per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio è illogica

impegna il Governo

ad includere le motivazioni in premessa fra quelle ammesse per il ricorso al lavoro straordinario.

9/5349/8 Tarditi, Vito.

La Camera,

considerato che è illogico consentire in materia di lavoro straordinario il ricorso alla disciplina contrattuale collettiva solo quando questa sia « più favorevole al lavoratore » rispetto alla legge in quanto non si comprende chi ed in che modo definisca

l'interesse dei lavoratori in tale materia posto che è possibile che molti lavoratori siano interessati ad incrementare i propri guadagni

impegna il Governo

a definire in modo inequivocabile la disciplina normativa in materia di lavoro straordinario evitando riferimenti che lasciano eccessivi margini interpretativi.

9/5349/9 Piva, Vito.

La Camera,

considerato che appare inopportuno consentire che possibilità ulteriori di ricorso al lavoro straordinario siano disciplinate da contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali « comparativamente più rappresentative » essendo indefinito il criterio comparativo

impegna il Governo

ad eliminare questa nozione indeterminata e tale da creare inconvenienti applicativi anche gravi.

9/5349/10 Misuraca, Vito.

La Camera,

considerato che la limitazione del ricorso al lavoro straordinario solo a « casi di eccezionali esigenze tecnico produttive » rappresenta una limitazione assurda in quanto esclude le esigenze aziendali di fronteggiare aumenti temporanei della domanda dei prodotti

impegna il Governo

ad allargare i casi in cui è possibile il ricorso al lavoro straordinario con particolare riferimento alla necessità di fronteggiare aumenti improvvisi e temporanei delle richieste di mercato.

9/5349/11 Stagno d'Alcontres, Vito.

La Camera,

visto che l'ulteriore appesantimento degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro nel caso di ricorso a lavoro straordinario costituito dall'obbligo di dare comunicazione preventiva anche ai sindacati dei lavoratori rappresenta un ulteriore grave remora al ricorso a tale essenziale strumento di flessibilità dei volumi produttivi

impegna il Governo

ad evitare ulteriori appesantimenti degli adempimenti a carico delle imprese che non sono necessari per la tutela dei diritti dei lavoratori e prefigurano un'interferenza indebita delle organizzazioni sindacali nella politica produttiva e commerciale delle imprese industriali.

9/5349/12 Viale, Vito.

La Camera,

considerato che l'esclusione fra i casi in cui è ammesso il ricorso al lavoro straordinario dall'esigenza di realizzare in tempi ristretti campionature di prodotti o preserie limita la possibilità di penetrazione commerciale all'interno e all'estero da parte delle nostre imprese industriali mortificandone la particolare vivacità ed aggressività che costituisce il cardine fondamentale su cui è stata costruita la prosperità di questo Paese

impegna il Governo

a consentire alle imprese il ricorso al lavoro straordinario per tutte le esigenze richieste da un'attiva politica commerciale.

9/5349/13 Frau, Vito.

La Camera,

considerato che in una materia delicata come quella del lavoro a cui appartiene la disciplina del lavoro straordinario non è opportuno varare leggi provvisorie in quanto le aziende necessitano di un quadro normativo stabile nel quale operare e poter programmare per tempi anche medio lunghi la loro attività

impegna il Governo
affinché operi per una stabilità della normativa in materia di lavoro straordinario.

9/5349/14 Scaltritti, Vito.

La Camera,

considerato che l'esclusione dei mercati itineranti fra le cause che consentano il ricorso al lavoro straordinario appare illogica, considerato il ruolo significativo di tali manifestazioni nel tessuto economico e sociale del Paese

impegna il Governo

a consentire il ricorso al lavoro straordinario anche per rispondere all'aumento temporaneo della domanda di prodotti da parte dei mercati itineranti.

9/5349/15 Giovine, Vito.

La Camera,

considerato che è improprio ed inopportuno prevedere sanzioni eccessivamente onerose a carico delle imprese in caso di violazioni anche lievi della disciplina attuale in materia di lavoro straordinario

impegna il Governo

ad attenuare tali sanzioni tenendo anche conto del fatto che la disciplina italiana è già più restrittiva di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia.

9/5349/16 Vitali, Vito.

La Camera,

considerato che il limite di lavoro straordinario settimanale oltre il quale scattano gli obblighi di comunicazione da parte del datore di lavoro ai sindacati e alla competente Direzione provinciale del lavoro appare eccessivamente ridotto e non in linea con la direttiva comunitaria in materia di orario di lavoro

impegna il Governo

a rivedere il limite suddetto nel quadro di una normativa sul lavoro straordinario che non sia inutilmente penalizzante nei confronti delle imprese.

9/5349/17 Marras, Vito.

La Camera,

considerata la necessità di offrire al sistema industriale italiano una normativa confacente all'esigenza di flessibilità di questo settore

impegna il Governo

ad evitare l'emanazione di norme atte a regolamentare l'orario di lavoro con disposizioni eccessivamente restrittive.

9/5349/18 Armosino, Vito.

La Camera,

considerata la grave situazione occupazionale presente nel nostro Paese che colpisce ormai in modo indiscriminato un gran numero di cittadini giovani e meno giovani

impegna il Governo

ad escludere il varo di norme tendenti a comprimere la possibilità di ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato.

9/5349/19 D'Ippolito, Vito.

La Camera,

considerato che l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro della facoltà di emanare disposizioni in materia di lavoro straordinario prefigura una disparità normativa a livello provinciale e quindi la possibilità di distorsione della concorrenza

impegna il Governo

ad evitare deleghe normative ad organi provinciali in una materia così delicata quale quella del lavoro straordinario e senza alcuna chiara limitazione.

9/5349/20 Nan, Vito.

La Camera,

considerato che appare del tutto generico imporre ai datori di lavoro di comunicare « in tempo utile » alle rappresentanze sindacali aziendali le esigenze del ricorso al lavoro straordinario per mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva

impegna il Governo

a definire in modo certo questo ulteriore obbligo posto a carico delle imprese la cui mancata precisazione lascia nella sua applicazione una inammissibile discrezionalità.

9/5349/21 Saponara, Vito.

La Camera,

considerato il grave stato di disagio dei lavoratori che svolgono compiti di custodia a causa dell'attuale normativa che non fissa limiti per legge al loro orario di lavoro, consentendo così inaccettabili abusi

impegna il Governo

ad emanare con la massima urgenza provvedimenti che fissino a 48 ore settimanali l'orario normale di lavoro per i lavoratori che svolgono mansioni discontinue di semplice attesa e custodia, secondo le definizioni contenute nel regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

9/5349/22 Cangemi.

La Camera,

considerata la necessità di evitare possibili diversità di interpretazioni della normativa sul lavoro straordinario

impegna il Governo

ad emanare atti di propria competenza che chiariscano che i limiti annuali e trimestrali previsti dalla presente legge di conversione, al comma 1, capoverso 2, sono in ogni caso inderogabili.

9/5349/23 De Cesaris, Cangemi.

La Camera,

impegna il Governo

ad emanare atti di propria competenza che escludano la possibilità di richiedere prestazioni di lavoro straordinario ai portatori di *handicap*, ai minori di anni 18 ed alle donne in gravidanza.

9/5349/24 Bonato, Cangemi.

La Camera,

considerato che il presente disegno di legge di conversione prevede, al comma 1 dell'articolo 1, che la Direzione provinciale del lavoro-settore ispezione « vigili sull'osservanza delle norme » e « ove occorra formuli opportune disposizioni »;

considerata la necessità di rendere incisivo tale compito e di fornire agli organi preposti chiare indicazioni

impegna il Governo

ad emanare, con la massima urgenza, atti di propria competenza, per indicare alle direzioni provinciali del lavoro l'obbligo di sanzionare seriamente le violazioni delle norme sul lavoro straordinario, anche disponendo la sospensione del lavoro straordinario.

9/5349/25 Giordano, Cangemi.